

ISSN 1971-9892

**Restaurare l'ordine costituzionale dei
principi fondamentali. Riflessioni a partire
da Corte cost. sent. n. 125 del 2025**

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

DEMETRIO SCOPELLITI

19 SETTEMBRE 2026

DEMETRIO SCOPELLITI

Restaurare l'ordine costituzionale dei principi fondamentali. Riflessioni a partire da Corte cost. sent. n. 125 del 2025

TITLE *Restoring the constitutional order of fundamental principles: reflections on Italian Constitutional Court judgment No. 125 of 2025.*

ABSTRACT Il contributo analizza la [sentenza n. 125 del 2025](#) della Corte costituzionale come occasione per riflettere sulla natura dei principi fondamentali e sui limiti della revisione costituzionale. Ci si domanda se le riforme costituzionali debbano esplicitare principi già presenti nell'ordinamento, senza alterare l'identità essenziale della Costituzione, ovvero giuridificare nuove istanze che si sono manifestate nella coscienza sociale. In conclusione, lo studio evidenzia il ruolo dell'interpretazione costituzionale nel coniugare continuità dell'ordine costituzionale e mutamento storico e sociale.

This article examines Italian [Constitutional Court Judgment No. 125 of 2025](#) as a starting point for reflecting on the nature of fundamental constitutional principles and the limits of constitutional amendment. The question arises whether constitutional reforms should make explicit principles already embedded within the constitutional order, without altering the essential identity of the Constitution, or instead give legal recognition to new demands and values that have emerged within the social consciousness. In conclusion, the study highlights the role of constitutional interpretation in reconciling constitutional continuity with social and historical change.

KEYWORDS Principi fondamentali; identità costituzionale; revisione costituzionale; interpretazione costituzionale.

Fundamental principles; constitutional identity; constitutional review; constitutional interpretation.

AUTHOR Dottore di ricerca in Scienze giuridiche – Università degli Studi di Messina.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

* * *



SOMMARIO 1. Introduzione. – 2. Il mistero dei principi: tra incertezza ed enigmaticità. – 3. La legge di revisione costituzionale tra stabilità e mutamento. – 4. La revisione costituzionale dei principi fondamentali è ammissibile solo in una prospettiva ermeneutica ... – 5. ... Ed è dunque inutile? Dal bisogno di coperture alle copertine costituzionali: il conflitto tra organi di indirizzo e organi di garanzia nell'interpretazione della Costituzione. – 6. Restare nell'alveo dell'ordine costituzionale dei poteri.

1. Introduzione

Lo studio dei principi fondamentali intercetta un tema ampiamente trattato dalla dottrina costituzionalistica: il rapporto tra tempo e diritto e, in particolare, il rapporto tra costituzioni ed eternità. Infatti, la sopravvivenza dei principi fondamentali si intreccia strettamente con l'aspirazione delle costituzioni «all'*eternità ordinamentale*. La costituzione ambisce a prescrivere le regole del gioco di un ordinamento che vivrà come tale solo perché e fino che quelle regole, dettate da quella costituzione, nella sua specifica identità sostanziale, dureranno»¹.

La tensione *ad aeternitatem* delle costituzioni implica l'accettazione di una prospettiva dinamica, «nel senso che esse debbono raccogliere la sfida della storia e del cambiamento, accettando di essere in parte plasmate da quella stessa realtà sociale che hanno inteso plasmare. In altri termini: le costituzioni, sebbene manifestino una naturale inerzia, sono comunque destinate al moto»². In virtù della naturale tendenza al cambiamento, conseguenza dell'immersione delle costituzioni nella storia, vengono esplicitati contenuti sempre nuovi dei principi, i quali, così, sono adattati al mutare del tempo, senza, però, che muti l'identità costituzionale: la sfida dell'eternità si gioca, proprio, sulla continuità dell'identità³.

I limiti alla revisione, invero, sono concepiti come un argine finalizzato alla preservazione dell'identità costituzionale: «le costituzioni hanno un'irresistibile aspirazione all'eternità e perché il potere costituente, avendo natura diversa da quella del potere costituito, può e

¹ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in T. Martines, *Opere*, Giuffrè, Milano, 2000,

² M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in [Rivista AIC](#), 1/2013, 2 ss.

³ *Contra* si richiama T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, cit., 485 ss. secondo il quale il problema della continuità dello Stato va tenuto distinto da quello dell'identità, poiché ben può verificarsi che «uno Stato conservi la sua identità pur essendo intervenute interruzioni o sospensioni della sua continuità [...] Per cui può aversi che uno Stato, pur rimanendo formalmente identico, subisca interruzioni nella sua continuità sostanziale dovute a mutamenti radicali dei fini politici fondamentali che lo caratterizzano e delle forze politico-sociali che li perseguono, sia che siffatti mutamenti risultino "assorbiti" nella costituzione formalmente vigente, sia che, invece, diano vita ad una nuova costituzione».

deve contare su altrettanto diversi meccanismi di garanzia⁴. Tuttavia, la preservazione dei principi non esclude che questi possano essere rivisti anche alla luce dei mutamenti della realtà, costringendoci a domandarci se, dunque, anch'essi mutino o se, al contrario, rimangano immutati.

Partendo da tali premesse, la decisione in commento è singolare, poiché offre spunti di riflessione a partire non dal *thema decidendum* principale, quanto da diversi *obiter*, attraverso cui giungere a punti fermi nello studio dei principi fondamentali e dei limiti alla revisione. La questione di legittimità costituzionale, invero, ha ad oggetto l'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, laddove, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte con la [sentenza n. 46 del 1995](#), consente al commissario agli usi civici di avviare d'ufficio i procedimenti giudiziari ch'egli stesso dovrà successivamente definire, poiché risulterebbe in contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE.

La questione di merito, pur nel suo interesse, appare meno rilevante per gli studi della dottrina, in particolare sul metodo⁵: gli aspetti di maggiore interesse sorgono, in realtà, dalle memorie delle parti, dalle quali il Giudice trae spunto per rispondere all'interrogativo, che si pone da solo, se le riforme costituzionali che hanno introdotto i principi di terzietà e imparzialità del Giudice e di tutela dell'ambiente abbiano effettivamente determinato una positivizzazione di nuovi principi o se, al contrario, si tratta di riforme meramente ricognitive di principi fondamentali, pur non esplicitati, ma comunque già desumibili dal testo della Costituzione. Provando ad anticipare il contenuto della pronuncia, la decisione conferma gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali precedenti: «né la novella del 1999 né quella del 2022, dunque, hanno potuto alterare la consistenza dell'insieme dei principi fondamentali»⁶. Invero, in materia ambientale, già la [sentenza n. 85 del 2013](#) ha individuato l'ambiente quale valore costituzionale primario, ricavabile indirettamente dall'art. 32 Cost., inteso come diritto ad un ambiente salubre e, al contempo, oggetto di bilanciamento. Accanto a ciò, la [sentenza n. 105 del 2024](#) rafforza l'idea di una tutela già esistente prima della riforma, ricordando che la «legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente) ha, in effetti, attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi». Tuttavia, «già da epoca anteriore alla riforma dell'art. 117 Cost., questa Corte aveva riconosciuto l'esistenza di un "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività" alla salvaguardia dell'ambiente, precisando che esso

⁴ Cfr. M. LUCIANI, *Il mondo vuoto. L'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto*, Laterza, Bari-Roma, 2026, 208 ss.

⁵ Come rileva A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025: valore giuridico contro forza giuridica*, in *Giur. Cost.*, 6, 2025, 1872 ss.

⁶ Cfr. [Corte cost. sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.2 cons. dir.



“comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale”, intesi tutti quali “valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)»⁷.

Così come, con riferimento all’art. 111 Cost., la dottrina unanime e la giurisprudenza costituzionale – su tutte, [sentenza. n. 240 del 2003](#) – ha riconosciuto che «il novellato art. 111 Cost. non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione (ordinanze [n. 75 e n. 168 del 2002](#)); sicché meramente nominalistico appare l’argomento che, in senso contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione “giudice terzo e imparziale”, quasi che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l’ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla *res iudicanda*»⁸.

L’argomento che sottende questa affermazione circa le revisioni costituzionali in parola è il seguente: «l’identità della Costituzione è [...] definita, nel suo “contenuto essenziale”, una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei principi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime»⁹.

Tali argomenti dimostrano, infatti, che, a differenza di quanto invocato dalle parti, non vi sarebbe stata alcuna innovazione costituzionale che avrebbe reso necessario un nuovo intervento del Giudice costituzionale riguardo al potere d’ufficio di agire dei commissari per la liquidazione degli usi civici, sicché un argomento, apparentemente usato dalle parti *ad abundantiam*, viene utilizzato dal Giudice per chiarire la posizione della Corte su tendenze recenti del legislatore costituzionale. L’analisi che qui si cercherà di svolgere prende, dunque, le mosse da un semplice *obiter* della decisione: sebbene gli *obiter* siano dotati di una forza persuasiva minore, in ragione della minore attinenza con il *petitum*, nelle decisioni del Giudice costituzionale, questi hanno una valenza diversa, atteso il differente rapporto tra fatto e diritto. Ne consegue che le distinzioni tra *ratio decidendi* e *obiter* sfumano, poiché attraverso quest’ultimo strumento «le affermazioni di principio contenute nelle motivazioni di quelle pronunce, da considerare sempre nella loro totalità, hanno di mira la tutela di norme, di valori e di attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto»¹⁰.

⁷ Corte cost., [sent. 13 giugno 2024, n. 105](#), p. 5.1.2 *cons. dir.*

⁸ Cfr. Corte cost., [sent. 15 luglio 2003, n. 240](#), p. 3.2 *cons. dir.*

⁹ Cfr. Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.1 *cons. dir.*

¹⁰ Per cui si richiama Corte Cass. SS. UU., sent. 12 maggio 2022, n. 15236, p. 5 *cons. dir.*

Uno dei tanti casi in cui gli sviluppi giurisprudenziali più interessanti della Corte non si ritrovano tanto nel *decisum* finale, quanto in argomenti accessori che il Giudice utilizza e che, nel caso di specie, rappresentano l'aspetto di maggiore rilievo della decisione, per le sue ricadute sull'elaborazione dottrinale e sulla giurisprudenza della Corte, come si cercherà di evidenziare nella trattazione.

2. Il mistero dei principi: tra incertezza ed enigmaticità

Prima di entrare nel commento della decisione, occorre svolgere alcune brevi premesse. Invero, dall'arresto giurisprudenziale in commento, si può trarre spunto per svolgere alcune preliminari riflessioni sui principi fondamentali, partendo dal dato costante che ne caratterizza lo studio: l'incertezza¹¹. La stessa dimostrazione della loro esistenza¹² appare un'operazione dai contorni indeterminati, di cui, come ci ha ricordato Bin, forse, ne capisce di più il teologo che il giurista¹³.

Con riguardo a tale atavica indeterminatezza, è stato detto che, laddove, per affrontare il tema, sarebbe necessaria la logica del certo, del vero, al contrario, proprio quel contenuto essenziale dei principi fondamentali segue la logica del probabile, se non, addirittura, del verosimile¹⁴. Eppure, in tutti i casi in cui il Giudice è chiamato a verificare un contrasto tra una norma costituzionale – o super primaria – e un principio fondamentale, detto contrasto, tuttavia, non si consuma con una specifica norma ma con un insieme di principi che non rappresentano un *numerus clausus* positivamente individuato, se non attraverso il richiamo generico alla forma repubblicana: in tal senso, l'interpretazione *per* principi e *dei* principi non può non scontare le difficoltà che discendono da un modello non sillogistico-deduttivo, in cui, per l'appunto, le premesse di partenza non sono «certe e autoevidenti».

Sembra, dunque, che, in tale specifico settore, il costituzionalista rivesta i panni del fisico quantistico, il quale può solo teorizzare l'oggetto del suo studio, senza però averlo mai davanti agli occhi¹⁵. Lo studio dei presupposti dell'ordinamento è, però, dirimente per il

¹¹ P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2015, 24 ss.; S. Staiano (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2006.

¹² Cfr. A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025*, cit. 1855 ss.

¹³ R. BIN, *Il processo costituente dell'Unione Europea*, in M. Dogliani, R. Bin, R. Martinez Dalmau, *Il potere costituente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

¹⁴ Cfr. A. PACE, *L'instaurazione di una nuova Costituzione. L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1997, 57 ss., per cui anche si rinvia a F. MODUGNO, *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 8/2019, 63 ss.

¹⁵ Tanto che A. RUGGERI, [Verità costituzionali e verità religiose: il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze](#), in questa *Rivista*, *Studi 2023/II*, 504 ss., arriva ad affermare che non mancherebbero verità costituzionali «con ogni probabilità, destinate a restare permanentemente avvolte da



costituzionalista che rifiuti la mera prospettiva procedurale, anche sulla scorta degli ultimi insegnamenti di Kelsen¹⁶, il quale arriva ad ammettere l'inconsistenza di una democrazia che non si fondi su alcuna valenza assiologica, tanto da fargli riconoscere che la sua opera di ricerca «è attraversata da una determinata e inappagata ricerca veritativa delle condizioni della democrazia»¹⁷.

C'è, invero, un «universo meta-costituzionale»¹⁸, un insieme di valori radicati nella comunità, che la Costituzione riproduce e individua quale fondamento di valore del fenomeno giuridico, entro quella cornice di cui rappresenta la base, non solo normativa, nel senso kelseniano, ma anche assiologica

Invero, riprendendo un noto insegnamento, «la validità di un ordinamento costituzionale non può essere scissa dalla sua verità, ossia dal suo contenuto, dalla sua natura, o – se si preferisce, più concretamente – dai valori che esso intende proteggere; un fondamento meta-giuridico, dunque, necessariamente, esterno al sistema. Come si può agevolmente notare, validità e verità vanno di pari passo, sicché l'ordinamento si trova fondato su «valori che esso intende proteggere, valori che non sono assolutamente riducibili alla mera forza»¹⁹.

Allora, la sostanza valoriale pre-giuridica diviene, in questa prospettiva, il fondamento di legittimazione del sistema, mutando la prospettiva per cui non più *auctoritas, sed ratio facit legem*²⁰: torna, dunque, la teoria, pur ampiamente discussa della sovranità oggettivizzata²¹. In tal senso, non si intende operare una nuova sovrapposizione tra diritti e morale, posto che i valori che sono individuati a fondamento del sistema non rappresentano delle verità in sé, ma sono il frutto della scelta di una comunità che li riconosce come dominanti e, dunque, li pone alla base del patto costituzionale²², nella consapevolezza che un'assolutizzazione degli stessi vi si porrebbe in contraddizione.

una fitta coltre di nebbia, alimentando pertanto un parimenti fitto, mai finito e non di rado acceso dibattito in merito alla loro stessa essenza».

¹⁶ Come anche può leggersi dalla sua ultima lezione tenuta a Berkeley, in cui afferma «non so, né posso dire, che cosa è la giustizia, quella giustizia assoluta di cui l'umanità va in cerca. Devo accontentarmi di una giustizia relativa e posso soltanto dire che cosa è per me la giustizia. Poiché la scienza è la mia professione, e quindi la cosa più importante della mia vita, la giustizia è per me quell'ordinamento sociale sotto la cui protezione può prosperare la ricerca della verità. La "mia" giustizia, dunque, è la giustizia della libertà, la giustizia della democrazia: in breve, la giustizia della tolleranza», M.G. LOSANO, *Introduzione* a H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, Einaudi, Torino, 1975, XXXIV ss.

¹⁷ M. PLUTINO, *Verità e opinione pubblica. Preservare la democrazia costituzionale "onlife"*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, 20 ss.

¹⁸ Cfr. A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, 650 ss.

¹⁹ Cfr. A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1994, 160 ss.

²⁰ Ribaltando, dunque, il principio hobbesiano «*auctoritas, non veritas, facit legem*».

²¹ Per cui si rinvia a G. SILVESTRI, *Lo Stato senza principe: la sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino, 2005.

²² Per cui, sembrano cogliere nel segno le riflessioni di M.R. ALLEGRI, *Riflessioni sulla verità del diritto e nel diritto: per una società atletica*, in *Nomos*, 2/2025, 2 ss.

In altre parole, i principi fondamentali sono norme dotate di un «valore giuridico più elevato»²³, nella misura in cui in essi si può ritrovare il «fondamento ideale più profondo ed essenziale, essendo questo il criterio di validità ultimo stabilito dalla Costituzione stessa». Invero, laddove ogni norma esprime un giudizio di valore²⁴, i principi fondamentali esprimono, anch'essi, una preferenza non assolutizzante la quale, tuttavia, vincola tutti i giudizi di valore che le altre norme dell'ordinamento compiono, giacché ne costituiscono una diretta espansione. I principi fondamentali, allora, non sono da intendersi come verità universalmente valide, quanto come la traduzione giuridica di valori assunti in quel contesto storico, come prevalenti da parte della comunità di riferimento.

Quegli stessi valori, dunque, provengono dall'esterno ma si trovano all'interno, entro un circuito di continua legittimazione *aletica* della Costituzione²⁵: sono posti e al contempo presupposti, sono all'interno e al contempo all'esterno. Si tratta, invero, di quei «principi ideologici assolutamente fondamentali» e, allo stesso tempo, di «quel minimo di strutture organizzative che siano con essi collegate da un necessario rapporto di strumentalità»²⁶.

Emerge, in tal senso, il dogmatismo correlato all'individuazione di detti principi, posto che la loro natura di verità assoluta è indimostrabile: tale approccio consegue direttamente dalla concezione dei principi fondamentali quali verità giuridiche non dimostrabili in quanto puro «potere costituente che si fa diritto costituzionale»²⁷; essi, allora, si legittimano, oltre che per la posizione ancipite nel sistema, anche e soprattutto per l'essere stati individuati dagli organi titolari del potere costituente quali fondamenta del sistema.

Tuttavia, stante il loro carattere incerto, l'individuazione è necessariamente frutto dell'attività dell'interprete. Infatti, quale conseguenza della trasmutazione dei principi posti a fondamento dell'edificio costituzionale entro una dimensione giuridica, vi sarebbe implicito un principio che ne impone un adattamento alla luce delle mutate esigenze sociali, ai fini di una salvaguardia della loro valenza prescrittiva, sì da, parimenti, garantire l'«integra conservazione e, a un tempo, incessante rigenerazione della identità costituzionale della Repubblica»²⁸.

Ne risulta che la ricerca dei principi, alla prova della sua concreta applicazione pratica, diviene, in una certa misura, un'attività euristica, o inventiva²⁹. Del resto, un siffatto

²³ Cfr. A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025*, cit., 1866 ss.

²⁴ A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, cit.

²⁵ A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, cit.

²⁶ Cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale – l'ordinamento costituzionale italiano*, Cedam, Padova, 1984, 323 ss.

²⁷ Cfr. A. RUGGERI, *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in AA.VV., *Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale*, Cedam, Padova, 2002, 271, ss.

²⁸ A. RUGGERI, *Teoria della Costituzione, identità costituzionale e salvaguardia dei diritti fondamentali*, in Dirittifondamentali.it, 3/2022, 2 ss.

²⁹ Ovvero «inventivo» come ritiene M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto*, Giuffrè, Milano, 2004, 237 ss.



necessario adattamento sarebbe insito alla natura dei principi, i quali non si collocano nel rigido schema delle regole di sussunzione-applicazione, ma, al contrario, essendo considerati in termini di valori obiettivati in principi, non è il sillogismo lo schema applicativo, ma il più versatile bilanciamento.

Nella tensione tra principi fondamentali e la loro capacità di adattamento storico sta anche la tensione tra rigidità e superiorità delle «verità costituzionali» e il principio di ascendenza rousseauiana per cui ogni generazione deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalle circostanze del suo tempo. Dalla presa d'atto di questa tensione, deriva la consapevolezza che a due poli estremi abbiamo, da un lato, il rischio di una pietrificazione della Costituzione e, dall'altro, un'assolutizzazione del principio democratico che mina la superiorità gerarchica dei principi³⁰. In questo senso, la persistenza nel tempo dei valori fondamentali dipende anche dalla capacità delle forze politico-sociali «di salvaguardare questo nucleo essenziale di fini e di interessi [...] [al contempo] adeguandoli alle mutate esigenze della comunità statale»³¹.

I principi fondamentali, dunque, ricevono continue sollecitazioni di mutamento, a partire dal ricambio continuo delle forze politiche dominanti, le quali immettono nella realtà giuridica, per il tramite del circuito dell'indirizzo politico, i cambiamenti della realtà. C'è, in tal senso, «una duplice vocazione alla conservazione di alcune verità intimamente e profondamente radicate nella sua struttura ed al rinnovamento semantico legato al mutare dei tempi e dei bisogni di volta in volta emergenti»³²: tale vocazione binaria è direttamente correlata al desiderio di eternità delle costituzioni.

In questa perenne tensione tra passato e futuro, tra mutamento e stabilità, tra identità e pluralismo, l'equilibrio da raggiungere fa perno sull'intangibilità dei limiti della forma di Stato: i cui confini, però, sono definiti dagli organi costituzionali stessi, i quali restano i custodi del «fuoco sacro», rappresentato dai principi fondamentali.

Tuttavia, il ruolo svolto dagli organi di garanzia non è che l'ultimo argine: la rigidità costituzionale muove, oltre che dalla forza giuridica dei suoi precetti, dalla «fedeltà» riposta in essi da parte delle forze politiche dominanti³³. Invero, sono esse stesse a rappresentare una «fonte autonoma di validità dell'ordinamento giuridico, fattore e meccanismo necessario di assicurazione dell'ordine»³⁴, sicché una cultura revisionista, specialmente della parte prima, – ma lo affermiamo ora per smentirci successivamente – può essere sintomatica di un potenziale scollamento tra principi e forze politiche incaricate dell'attuazione di questi.

³⁰ Cfr. A. PACE, *Sulle revisioni costituzionali*, in *Dir. pubbl.*, 2/2013, 469 ss.

³¹ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, cit., 483 ss.

³² Cfr. A. RUGGERI, *Costituzione e verità (prime notazioni)*, in questa *Rivista*, *Studi 2023/II*, 398 ss.

³³ Per cui, si rinvia a A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013.

³⁴ *Ibid.*

Ciò posto, proprio la fedeltà delle forze politiche dominanti ai principi in parola non può essere il frutto di coercizione giuridica: così, i meccanismi giuridici di salvaguardia degli stessi rappresentano uno dei limiti all'applicazione del paradosso di Böckenförde³⁵, giacché, in questo caso, lo Stato si fonda su presupposti che intende garantire anche con la forza, rappresentando questi i tratti salienti della propria identità costituzionale, la cui mutazione altro non determinerebbe se non l'instaurazione – non legale – di un nuovo ordinamento: davanti alla stessa sopravvivenza, determinata dalla conservazione della propria identità, l'amore di libertà cede all'amore di verità³⁶. Tuttavia, la natura indimostrata dei principi non implica che la pluralità di significati da essi ricavabili si risolva, in definitiva, in *insignificanza*³⁷. Al contrario, la legittima aspirazione dei principi all'eternità, quale caratteristica ontologica delle costituzioni, si risolve in «impossibilità» di attribuire alle norme costituzionali un carattere eccessivamente dettagliato, ma necessariamente a trama aperta³⁸, per preservarne, il più a lungo possibile, la durata nel tempo.

3. La legge di revisione costituzionale tra stabilità e mutamento

L'equilibrio fin qui descritto tra mutamento e stabilità, tra passato e futuro, tra principio democratico e sovranità dei valori, è garantito attraverso le norme costituzionali subordinate ai principi fondamentali e attraverso le leggi di revisione costituzionale: proprio queste ultime si muovono entro una cornice precaria, «tra le due esigenze complementari della conservazione e del mutamento, compromesso che praticamente si concreta nella predisposizione di aggravamenti della procedura di modificazione»³⁹. In sostanza, la legge costituzionale evita la cristallizzazione della Costituzione permettendone, al contempo, l'adattamento in un contesto di incessante divenire: «la costituzione reale serve a garantire la stabilità nel mutamento, e il mutamento nella stabilità»⁴⁰. La legge di revisione costituzionale⁴¹, invero, garantisce, al contempo, il pluralismo e l'emersione di

³⁵ Cfr. W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Morcelliana, Brescia, 68 ss.

³⁶ Qui letteralmente riprendendo W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, cit., 68 ss., «Lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire. Questo è il grande rischio che si è assunto per amore della libertà».

³⁷ Cfr. A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 30 maggio 2007.

³⁸ F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, cit., 60 ss.

³⁹ Cfr. C. MORTATI, *La costituzione materiale in senso materiale*, Giuffrè, Milano 1998, 11 ss., poi ripreso in Id., *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale (1950)*, ora in Id., *Raccolta di scritti*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1972, 15 ss.

⁴⁰ Cfr. F. RIMOLI, *L'idea di costituzione. Una storia critica*, Carocci, Roma, 2011, 14 ss.

⁴¹ La dottrina sul punto è sterminata. *Ex multis*, si richiamano A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2018, 1 ss.; P. BARILE, U. DE SIERVO, voce *Revisione della Costituzione*, in AA. VV., *Novissimo Digesto italiano*, XV, UTET, Torino, 1968; P. BISCARETTI DI



nuove istanze che richiedono una positivizzazione a livello costituzionale: nella procedura di revisione, dunque, «preme e talvolta trabocca la realtà sociale»⁴². È la revisionabilità della Costituzione che ci aiuta a distinguere una Costituzione «pietrificata», da una rigida: la prima delle due diviene politicamente fragilissima, in quanto rischia di essere «disapplicata oppure modificata con violenza»⁴³; al contrario, una costituzione rigida garantisce quell'equilibrio necessario, già tracciato, tra modificabilità e conservazione dell'identità.

Nondimeno, il procedimento di revisione costituzionale non ha lo scopo di consentire un adeguamento continuo, quasi spasmodico, alla realtà sociale: immodificabilità e rigidità, invero, sono concettualmente distinte, nella misura in cui la rigidità non preclude – come l'immodificabilità – l'adattamento della Costituzione ai cambiamenti di fatto, assicurando, però, al contempo, la garanzia dell'identità⁴⁴.

Come bene messo in luce dalla decisione in commento, il legislatore costituzionale ha tradotto in specificazioni concrete alcuni dei significati possibili di principi costituzionali, ovvero, delle possibili combinazioni tra questi. Ciò, però, potrebbe avvalorare il brocardo, che non sembra, però, applicabile ai principi per cui *ubi rex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Al contrario, proprio la portata indeterminata dei principi li rende strumenti destinati a resistere al tempo, ai cambiamenti della società, anzi, a interpretare le evoluzioni sociali alla luce della formula politica di fondo. Si tratta, invero, di quelle disposizioni che caratterizzano prevalentemente la Costituzione e che sono, a loro volta, caratterizzate più dalla «densità del potenziale normogeno che per la precisione del discorso dispositivo»⁴⁵; disposizioni da cui discende la natura «elastica» della Costituzione, attraverso la previsione

RUFFIA, *Sui limiti alla revisione costituzionale*, in AA. VV., *Annali del Seminario giuridico della Università di Catania*, Jovene Editore, Napoli, 1949; P. CARNEVALE, *Rivedere la Costituzione: la forma, la prassi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commento agli articoli 138 e 139*, in Id., *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova, 1990; M. DOGLIANI, *Il problema della rigidità e della revisione della Costituzione*, in M. Fioravanti, S. Guerrieri (a cura di), *La Costituzione italiana*, Carocci Editore, Roma, 1999; T. GROPPI, *Commento all'articolo 138*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006; E. GROSSO, V. MARCENÒ, *Commento all'articolo 139*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006; F. MODUGNO, voce *Revisione costituzionale*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006; C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in AA. VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, 1952; A. PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, CEDAM, Padova, 2002; M. PIAZZA, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano*, CEDAM, Padova, 2002; A. PIZZORUSSO, *Commento all'articolo 139*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1981; S. Gambino, G. D'Ignazio (a cura di), *La revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁴² P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, Cedam, Padova, 1954, 36 ss.

⁴³ Cfr. A. PACE, *Sulle revisioni costituzionali*, in *Dir. pubbl.*, 2, 2013, 468 ss.

⁴⁴ Cfr. A.I. ARENA, *Libertà e pluralismo nella formazione delle leggi costituzionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.

⁴⁵ R. NANIA, P. SAITTA, voce *Interpretazione costituzionale*, in *Dizionario di diritto pubblico*, cit., 3209.

di concetti giuridici indeterminati, i quali favoriscono la durata nel tempo delle disposizioni costituzionali, attraverso la loro applicabilità a contesti storici diversi⁴⁶.

Se, allora, da un lato, la legge di revisione permette il mutamento entro un contesto di stabilità dell'identità, dall'altro lato, l'ermeneutica per principi e dei principi ci interroga sulla effettiva necessità di procedere alla loro revisione. Invero, la loro «eccedenza di contenuto assiologico»⁴⁷, combinata all'attitudine di questi all'interpretazione evolutiva, conseguenza della «vocazione a durare»⁴⁸ delle costituzioni, ne permette l'adeguamento al mutamento sociale, pur entro un contesto di continuità dell'identità costituzionale. Resta allora un interrogativo di fondo: è davvero necessario procedere alla revisione costituzionale dei principi?

4. La revisione costituzionale dei principi fondamentali è ammissibile solo in una prospettiva ermeneutica...

Per rispondere a questo interrogativo è, però, essenziale risolverne uno a questo preliminare: qual è il limite da tracciare nella revisione delle disposizioni che contengono principi? È quella linea di continuità dell'identità costituzionale, rintracciabile entro i confini, pur mobili, della forma di Stato, e cioè, quegli irrinunciabili «principi giuridico-politici fondamentali»⁴⁹; e cioè quel «nucleo fondamentale di caratteri, i quali valgono a contrassegnare una particolare forma storica di Stato»⁵⁰. In tal senso, il potere costituente definisce l'identità costituzionale «una volta per tutte»⁵¹ e, le modifiche della Costituzione non potrebbero in alcun modo «scalfire o alterare» il suo contenuto essenziale. Il contenuto essenziale vale a definire l'identità costituzionale e a tracciare l'«essenza di valore»⁵² di un ordinamento, nella misura in cui ne assicura la continuità⁵³, e, nel linguaggio di Mortati la sua «medesimezza», intesa come permanenza nel tempo della formula

⁴⁶ Per cui, il richiamo non può non essere a L. ROSSI, *La «elasticità» dello Statuto italiano*, in *Studi in onore di Santi Romano*, vol. I, Cedam, Padova, 1940, 70 ss.

⁴⁷ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, Giuffrè, Milano, 1990, 849 ss.

⁴⁸ F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, cit.

⁴⁹ Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Sui limiti della revisione costituzionale*, in *Annali dell'Università di Catania*, 3, 1949, 122 ss.

⁵⁰ Cfr. C. MORTATI, *La Costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano*, Darsena, Roma, 1945, ora in C. MORTATI, *Raccolta di scritti*, vol. I, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1972, 13 ss.

⁵¹ Cfr. Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.1 cons. dir.

⁵² Cfr. Come sottolinea A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025*, cit.: «ciò che è intoccabile di tali principi, non è già il testo o le disposizioni e neppure il significato, ma è il "contenuto essenziale", che è un termine di origine tedesca (*Wesensgehalt*), il quale fa riferimento all'essenza di valore (*Wertgehalt*) che sta a base e a fondamento di ognuno di quei principi».

⁵³ Cfr. C. MORTATI, voce *Costituzione (dottrine generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, ora in *Una e indivisibile*, Milano, Giuffrè, 2007, 21 ss.



politica di fondo⁵⁴. Si tratta, in definitiva, non di un criterio formalistico per cui ogni modifica alla prima parte della Costituzione debba essere guardata con sospetto, ma, al contrario, viene adottato un criterio sostanziale, giacché non ogni frattura nella vita dello Stato determina un mutamento costituzionale, ma solo quelle che siano «di tale entità da provocare una modificazione nella forma sostanziale di esso»⁵⁵. In questo contesto, tornano le riflessioni di Pace e, più risalenti nel tempo, di Rossi, i quali si guardavano bene dal far riferimento a meri criteri formali per individuare il carattere rigido di una Costituzione, nella misura in cui non sono le sole modifiche alla prima parte della Costituzione a poter determinare una modifica dei principi fondamentali⁵⁶.

Nella prospettiva in parola, i principi, dunque, non rappresentano fondamenta sepolte una volta per tutte, immuni ai cambiamenti, quanto la «pietra d'angolo» di una struttura in continua evoluzione: sembrano tornare le considerazioni di Eraclito: così come non ci si può immergere due volte nello stesso fiume, allo stesso modo, una volta «immersi» nella storia, i principi sono inevitabilmente attinti dal suo incessante cambiamento.

In questo senso, la Costituzione diviene un «organismo vivente, sempre in movimento come la vita stessa»⁵⁷, sicché lo stesso parametro costituzionale è in continua evoluzione, ricevendo sollecitazioni dal trascorrere del tempo da cui deriva il continuo mutamento delle istanze che emergono nel corpo sociale.

Ciò, invero, sarebbe frutto di quella necessaria attività di interpretazione evolutiva che permette alle norme di sopravvivere ai tempi. A tal riguardo si è anche parlato di «creazionismo giudiziario», di cui sono anche state tracciate le origini storiche, rinvenendole nell'interpretazione allegorica della dottrina cattolica⁵⁸. Tuttavia, l'esistenza di principi implicitamente ricavabili dal testo della Costituzione non esclude che il verificarsi di nuove istanze nel corpo sociale agevoli la loro emersione, entro un processo non creativo, quanto ri-cognitivo.

L'interprete, allora, ricava, dal moto incessante della Costituzione, principi che non sono nuovi ma che sono semplicemente ricavabili dall'applicazione degli stessi al mutare della realtà, sicché non sono i principi a mutare nel loro contenuto essenziale, ma, mutando il contesto di riferimento, diviene possibile esplicitarne i diversi significati. Tale adattamento al mutamento, tuttavia, non potrebbe diventare una rivisitazione dei principi essenziali che caratterizzano quel tipo di Stato, atteso che, se la revisione è prerogativa del potere costituito, non può esso stesso divenire costituente. Del resto, la stessa dottrina

⁵⁴ Riprendendo S. ROMANO, *Principii di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1947, 143 ss.

⁵⁵ C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, cit., 196 ss.

⁵⁶ E alle medesime conclusioni giungeva J. BRYCE, *Costituzioni flessibili e rigide (1901)*, trad. it. A. Pace, R. Niro (a cura di), Milano, 1998, 80 ss., laddove si afferma che le integrazioni costituzionali sono «parassiti flessibili che crescono su di uno stelo rigido».

⁵⁷ Cfr. LOEWENSTEIN, *Über Wesen, Technik und Grenzen der Verfassungsänderung*, Berlino, 1961, 14 ss.

⁵⁸ Cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Giuffrè, Milano, 2023, *passim*.

dell'integrazione di Smend guarda alle costituzioni come atti immersi nel tempo, «principio dinamico del divenire dello Stato»; anche Hegel riconosce che «la costituzione, dunque è, ma in pari modo essenzialmente diviene, cioè, progredisce nella formazione. Questo progredire è una modificazione, che non è visibile e non ha la forma della modificazione»⁵⁹. E, da ultimo, il realismo mortatiano, insito alla dottrina della costituzione materiale, teorizza e offre una ricostruzione sistematica di siffatti processi.

Il ruolo della giurisprudenza diviene, in questo contesto, dirimente. È l'interprete, come ci insegna Gadamer nello studio dell'interpretazione giuridica, a dare significato al sistema costituzionale⁶⁰; per dare significato al sistema si deve, però, guardare all'infuori di esso; diviene necessario, invero, leggere la «decisione politica fondamentale»⁶¹, alla luce del tempo presente, stante anche la sua «naturale proiezione a farsi valere nei tempi lunghi della storia di una comunità politicamente organizzata»⁶².

Come anche affermava Berti, non si può disgiungere l'interpretazione di ciascuna proposizione costituzionale dai «principi che danno anima alla costituzione e la rendono storicamente effettiva»⁶³; l'interpretazione per principi irrompe nel regno del formalismo e ci rammenta il ruolo dei valori che stanno dietro al testo e che la Costituzione non nasce come «autoscopo», ma come strumento per realizzare un insieme di finalità⁶⁴.

In tal senso, non si tratta, come pure è stato affermato, di svalutare il testo e, così, di leggere un significato altro, «che il testo da sé non rivela, ma che lo stesso interprete deve porre, attingendolo a un vastissimo altrove»⁶⁵; al contrario, si tratta di un'operazione ermeneutica finalizzata a rintracciare sia un pre-testo «che ne spiega e legittima culturalmente l'esistenza, porta inevitabilmente all'individuazione e al riconoscimento di un parametro costituzionale che non coincide più con la mera «lettera» del testo e che anzi – proprio per coglierne lo «spirito» profondo – «va oltre» il testo: si giunge così al meta-testo»⁶⁶.

Accanto a ciò, c'è il con-testo che permette di leggere i principi alla luce del presente «"quadro sociale" nel quale il sistema di valori tende ad imporsi, e senza trascurare l'esame

⁵⁹ G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, [1821], trad. it. G. Marini (a cura di), Roma-Bari, 1999, 375 ss.

⁶⁰ A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, cit.

⁶¹ Per cui si rinvia a C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, cit., 41 ss.

⁶² A. RUGGERI, [Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione](#), in questa *Rivista*, *Studi 2018/III*, 515 ss.

⁶³ Cfr. G. BERTI, Art. 5., in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Zanichelli, Bologna 287 ss.

⁶⁴ Cfr. C. MORTATI, *Costituzione*, voce, 287 ss.

⁶⁵ M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit.

⁶⁶ A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero dalla continua "evoluzione" del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 1998, 343 ss.; M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni*, [cit.](#), 2 ss.



delle contraddizioni e dei conflitti presenti nell'esperienza giuridica e nella realtà sociale»⁶⁷. Proprio in tal senso, solo un mutamento del fine politico determinerebbe una «frattura nella stessa continuità dell'ordinamento statale, presentando come un nuovo Stato quello che apparisse modificato nella guisa indicata»⁶⁸: la teoria della sovranità dei valori, dunque, sebbene dai più sia considerata non esaustiva, aiuta a spiegare l'esistenza di limiti alla revisione costituzionale, i quali sussistono in virtù dell'avvenuta sostituzione del fondamento della sovranità, dall'autorità, al valore⁶⁹.

A questa riflessione, Ruggeri aggiunge che l'emersione di nuovi principi è il frutto della diversa combinazione della «"coppia assiologica fondamentale", [libertà ed uguaglianza]: gli enunciati che la esprimono, per ciò stesso, infatti anticipano ciò che è esplicitato in altri enunciati parimenti espressivi dei principi di base dell'ordinamento»⁷⁰; dunque, le esplicitazioni di principi, ricavabili dalla coppia libertà-uguaglianza non determinerebbero un superamento dei limiti impliciti alla revisione costituzionale. In tal senso, allora, i principi fondamentali, più delle altre norme costituzionali, vivono il proprio tempo e ne diventano in parte figlie, giacché l'interpretazione degli stessi è condizione di legittimità dell'intero sistema.

La decisione in commento, tuttavia, sembra tracciare un filo di congiunzione con l'originalismo americano⁷¹. Infatti, il Giudice costituzionale afferma che «l'identità della Costituzione è definita, nel suo "contenuto essenziale", una volta per tutte dalla Costituzione stessa»⁷²; salvo poi in parte smentirsi, ammettendo il ruolo dell'«evoluzione nella dinamicità del divenire storico» dei principi, «ma a condizione ch'essi [...] non siano "sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale"». A detti principi, tuttavia, questa giurisprudenza guarda come un quadro giuridico che non ha subito mutazioni⁷³. La

⁶⁷ F. POLITI, *Attuazione e Tutela dei Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana*, sul [sito dell'Associazione dei costituzionalisti](#), 14 marzo 2006 (nel paragrafo conclusivo).

⁶⁸ P. BISCARETTI, *Sui limiti alla revisione costituzionale*, cit.

⁶⁹ Cfr. G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1/1996, 3 ss.

⁷⁰ Cfr. A. RUGGERI, [I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva](#), in questa *Rivista*, Studi 2022/II, 580 ss.

⁷¹ Cfr. S. BARTOLE, *Interpretazioni e innovazioni dei limiti alla revisione costituzionale nella sent. n. 125/2025*, in *Quad. cost.*, 4/2025, 959 ss.

⁷² Cfr. Corte cost. [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.1 *cons. dir.*

⁷³ In tal senso, offre spunti di riflessione M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit., 199 ss.: «Quanto all'introduzione di nuovi diritti per via giurisprudenziale, la relativa idea viene talora fondata sull'assunto che i diritti "nuovi", non espressamente menzionati in costituzione, dovrebbero essere riconosciuti dal giudice qualora fossero moralmente indispensabili ovvero (nei vari momenti storici) corrispondessero a un convincimento sociale profondo e diffuso. Si tratta di un assunto discutibile. Per un verso, laddove richiama l'indispensabilità morale (oltre a trascurare le già segnalate difficoltà del passaggio dal registro della morale a quello del diritto) esso ha un'impronta scopertamente giusnaturalistica; per l'altro, laddove evoca il sentimento sociale dominante, chiede alla giurisprudenza una prestazione di accertamento delle correnti profonde della società che è davvero inesigibile. Più salda, dunque, l'opinione che invita a tenere conto delle indicazioni testuali offerte dalle singole norme costituzionali, che consentono di andare al di là dell'elenco dei diritti costituzionali

sentenza in commento lo mette bene in luce utilizzando espressioni che rafforzano l'intento: «ora come allora...» utilizzato per ben tre volte; ovvero altre espressioni come «un quadro giuridico che non è mutato»; «il punto resta oggi il medesimo del passato»⁷⁴.

Una lettura simile ci costringerebbe a pensare la Costituzione come un insieme di «norme portanti [che] non dovrebbe risentire del mutamento delle condizioni storico-sociali e restare quindi sempre la stessa. [...] Questa visione statica, tipica del formalismo giuridico, considererebbe l'evoluzione della società e i mutamenti storici come totalmente ininfluenti nel processo interpretativo e riproduttivo della Costituzione, rispetto al quale rilevarebbe soltanto la pura lettera delle disposizioni e l'intenzione dei Costituenti»⁷⁵.

Ciò, in parte, contraddice la tesi di una Costituzione pensata come processo e mai come un semplice atto puntuale nel tempo: del resto, le stesse aperture giurisprudenziali, ancor prima del diritto positivo, ci mostrano che il testo costituzionale è in grado di recepire nuovi interessi e, al contempo, talvolta, sospendere originarie istanze costituenti, circoscrivendone nel tempo l'efficacia. C'è, dunque, una polarità tra costituzione atto fisso nel tempo, frutto del potere costituente, ed evoluzione della stessa, quale svolgimento del potere costituito. Del resto, sebbene la pronuncia consideri un orizzonte temporale in cui è lecito pensare che simili istanze fossero già emerse nel corpo sociale, allo stesso tempo, non potrebbe affermarsi che il Costituente avesse, già ai primordi, quale fine politico fondamentale la tutela dell'ambiente: sicché, sebbene sia innegabile che «la revisione del 2022 ha solo inserito "direttamente" nel testo della Costituzione un mandato di tutela ambientale che le preesisteva»⁷⁶ – come ricorda la decisione – non sarebbe possibile affermare che i Padri costituenti avessero a cuore la sostenibilità ambientale, nel senso in cui oggi la intendiamo. Ciononostante, dall'intrecciarsi dei principi con i mutamenti di fatto è possibile ricavare nuove coordinate di significato, individuabili nel perimetro semantico dei principi, da cui si innestano nuove consuetudini culturali di interpretazione della Costituzione, attraverso le quali leggere il sistema. E, infatti, ogni volta che lo stesso Giudice costituzionale individua i principi fondamentali ne traccia il perimetro, contribuendo a costruire consuetudini culturali: attraverso queste ultime, l'interpretazione costituzionale si arricchisce di importanti fattori «di rinnovamento e di stabilizzazione»⁷⁷, che permettono di individuare di volta in volta il contenuto dei principi fondamentali.

esplicitamente previsti come tali dal testo quando lo suggeriscono l'interpretazione sistematica e l'interpretazione delle previsioni implicite, nella prospettiva di una valorizzazione complessiva e progressiva dei diritti».

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025*, cit., 1872 ss.

⁷⁶ Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.1 cons. dir.

⁷⁷ Cfr. A. RUGGERI, [Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione](#), cit., 511 ss.



5. ...Ed è dunque inutile? Dal bisogno di coperture alle copertine costituzionali: il conflitto tra organi di indirizzo e organi di garanzia nell'interpretazione della Costituzione

Gli organi di revisione, allora, possono modificare la Costituzione, «per consentire gl'inevitabili adattamenti della struttura statale alle mutevoli necessità della società umana che ne è alla base»⁷⁸, con il limite di non intaccare il fondamento valoriale della propria autorità. E infatti, nelle leggi di revisione costituzionale può osservarsi un'anima «più intimamente collegata con la struttura fondamentale dello Stato, [ne] partecip[a] del carattere di stabilità proprio di questa» ed un'altra anima in cui è meno stretto il nesso con detta struttura fondamentale e, dunque, «può essere consentito il mutamento senza che ne riesca alterato l'ordine essenziale»⁷⁹.

La decisione in commento ci offre una preziosa indicazione in tal senso: l'identità costituzionale è definita, nel suo contenuto essenziale, «una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale [...] possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla»⁸⁰. Occorre, tuttavia, definire la dimensione di tale scalfitura o alterazione: una verifica che spetta proprio al Giudice costituzionale, come ampiamente sancito nella decisione 1146 del 1988⁸¹, largamente richiamata dalla sentenza in commento; proprio il Giudice costituzionale sembra essere, in tal senso, il guardiano di una verità assoluta che permane invariabile, alla cui definizione esso stesso sovrintende, posto che vi sono principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono «all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»⁸².

Il compito del Giudice diviene, dunque, dirimente, atteso che il suo ruolo di monopolio dell'interpretazione costituzionale ne fa, al contempo, il suo fautore e arbitro dei conflitti sulla sua interpretazione. È il c.d. «paradosso della giustizia costituzionale»: è il Giudice che riempie di significato il testo significante⁸³: quello che Habermas definisce auto-comprensione della Costituzione da parte del Giudice costituzionale⁸⁴. Riflettendo sui principi fondamentali, in questo modo, la Corte diventa il custode della parte assiologica, sorvegliando sul mantenimento del «parametro dei parametri» del giudizio di legittimità

⁷⁸ P. BISCARETTI, *Sui limiti alla revisione costituzionale*, 134 ss.

⁷⁹ C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, 11 ss.

⁸⁰ Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 5.2.1 cons. dir.

⁸¹ Traccia un parallelo tra la decisione in commento e la sent. n. 1146 del 1988 A. BALDASSARRE, *La rivisitazione della sentenza n. 1146/1988 ad opera della n. 125/2025: valore giuridico contro forza giuridica*, cit.

⁸² Cfr. Corte cost., [sent. 29 dicembre 1988, n. 1146](#), p. 2.1 cons. dir.

⁸³ Cfr. A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero dalla continua "evoluzione" del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 359 ss.

⁸⁴ Cfr. J. HABERMAS, *Fatti e norme*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 288 ss.

costituzionale. Il primato esegetico della Corte, in sostanza, si riduce alla produzione e verifica del mantenimento delle consuetudini culturali, attraverso le quali è sempre preservato l'ambito semantico di applicazione dei singoli enunciati linguistici. L'interpretazione per valori, dunque, apre ad un campo di «possibilità ermeneutiche, vasto ma finito»⁸⁵. Così come, dunque, il Giudice costituzionale contribuisce alla formazione di una consuetudine culturale sul significato degli enunciati, allo stesso modo, può determinarne un ampliamento semantico: in buona sostanza, allora, l'elasticità della Costituzione è frutto anche della capacità del Giudice di affermare nuove originali estensioni delle norme, frutto anche della comprensione delle nuove istanze emerse nella coscienza sociale⁸⁶.

Queste operazioni interpretative sono sollecitate dalla «spinta vigorosa che viene dal corpo sociale, ogni qualvolta taluni bisogni elementari della persona umana, diffusamente ed intensamente avvertiti come espressivi di diritti fondamentali restino privi di specifica "copertura" costituzionale ovvero lo siano ragioni di funzionalità del sistema. [...] allora, che la ricucitura può aversi solo per mano del legislatore, traducendosi non soltanto nelle opportune modifiche apportate ai principi preesistenti ma, se del caso, aggiungendone di nuovi che, facendo "sistema" coi vecchi, concorrano all'affermazione complessiva della Costituzione *magis ut valeat*»⁸⁷.

Proprio partendo dal presupposto per cui le norme giuridiche si trovano «in necessaria e stretta correlazione con un qualche ente sociale, che ne costituisce insieme l'ambito umano di applicazione e la garanzia istituzionale di positività [...] non si comprende perché non si possa prospettare un'indefinita mutabilità del loro contenuto in dipendenza delle molteplici mutazioni che avvengono senza tregua nella società»⁸⁸.

E nel caso di revisione, spetta al Giudice costituzionale la valutazione di un tentativo di modifica dei principi costituzionali che si svolga per via legislativa: tanto che potrebbe darsi il caso che «la giurisdizione partecip[i] in qualità di comprimaria alla formazione di consuetudini che – senza passare per la strada interpretativa – stravolgano l'ordinamento costituzionale, rinunciandone a sanzionarne l'illegittimità», sicché la diversità delle opzioni interpretative potrebbe rendere «sempre fattibile un'interpretazione distorsiva del significato della costituzione, che può assurgere ai crismi della regolarizzazione secondo il principio di effettività»⁸⁹.

⁸⁵ Cfr. F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1992, 195 ss.

⁸⁶ Cfr. A. RUGGERI, *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in Dirittifondamentali.it, 1/2024, 211 ss.

⁸⁷ A. RUGGERI, *I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in questa *Rivista*, [Studi 2022/II](#), 579 ss.

⁸⁸ P. BISCARETTI, *Sui limiti alla revisione costituzionale*, 147 ss.

⁸⁹ Cfr. M. PIAZZA, *Una rilettura dei limiti alla revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 4/2004, 897 ss.



Dunque, il rispetto di quel contenuto essenziale che non può essere scalfito né alterato, implica un ruolo di guardiano del Giudice costituzionale nei confronti della Costituzione vivente. In definitiva, il contenuto essenziale vale a definire «la forma di Stato, [il] regime, [il] sistema [le quali] possono ritenersi espressioni equivalenti, valide a designare il contenuto della costituzione nel senso qui assunto, comprendente l'insieme delle forze politiche e dei fini, di cui esse sono portatrici, e che ispirano il complesso normativo: costituzione, che mentre forma l'elemento costante, il limite assoluto di ogni mutamento costituzionale, determina con la sua caduta, la caduta stessa dello Stato, il quale, si ripete, non può raffigurarsi giuridicamente all'infuori di una particolare forma»⁹⁰.

Ma la valenza valoriale di tale contenuto essenziale, che porta con sé il dovere di dare applicazione continua a quei principi che hanno «desiderio di eternità», fa sì che questi debbano essere, sempre, letti alla luce della realtà sociale, dei suoi mutamenti, ricavando anche nuove esplicitazioni di principio attraverso la ricerca di nuovi significati dal significante. Come abbiamo avuto modo di osservare, la tendenza delle costituzioni all'eternità si gioca sulla tensione con l'avere, però, accettato «la sfida della storia» che può trovare una compiuta sintesi solo attraverso l'attività ermeneutica, mediante la quale si mantiene la Costituzione «dotata di significato di fronte a realtà nuove, a sviluppi che non erano stati previsti dai suoi autori, dai costituenti»⁹¹.

Pace ci ammonisce sull'irrelevanza giuridica dei c.d. limiti impliciti, i quali avrebbero una mera valenza politica, trattandosi di valori pre-giuridici e pre-positivi: insomma, l'immissione di norme costituzionali che modifichi aspetti della forma di Stato non si risolverebbe in un tentativo di rovesciamento dell'ordine costituito che possa essere definito espressione di nuovo potere costituente⁹², quando questi non valicano il limite segnato dall'art. 139 Cost.

Si tratta di letture che conferiscono rilevanza ai valori che, della Costituzione, rappresenterebbero solamente un sostrato, ma, non anche, principi giuridicamente prescrittivi. Lo scetticismo, tanto dottrinale, quanto giurisprudenziale, sull'esistenza di limiti meramente espliciti e testuali è ampiamente confermato «dall'alone di mistero» che circonda i principi fondamentali, i quali, nella prospettiva che abbiamo qui cercato di fare nostra, divengono oggetto di una ricerca quasi meta-fisica, in cui il costituzionalista si spinge a esplorare una realtà trascendente che sta dentro e, contemporaneamente, fuori della Costituzione: invero, laddove la limpidezza del dato testuale fornito dall'art. 139 Cost. fugherebbe diversi dubbi, al contrario «la logica rigida e bivalente del vero/falso, di ciò che

⁹⁰ Cfr. C. MORTATI, *La costituzione materiale*, cit., 196 ss.

⁹¹ Cfr. M. FIORAVANTI, *Le trasformazioni costituzionali nell'età repubblicana*, in *AstridOnline.it*, 2008.

⁹² Cfr. A. PACE, *L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1997, 57 ss.

è e di ciò che non è (o, meglio, del valido/invalido)» prevale sulla «logica flessibile (...) del possibile, del probabile, del ragionevole»⁹³.

Elasticità e rigidità sono strettamente connesse: dall'aspirazione all'eternità, sottesa e connaturata alla rigidità, discende il bisogno di appropriarsi «ermeneuticamente del senso originario della Costituzione e [di] riattualizza[rlo] creativamente nei confronti delle mutevoli sfide della storia»⁹⁴. In altre parole, essendo, per definizione, le costituzioni vocate all'eternità, l'inveramento dei valori costituzionali non può prescindere dal loro adattamento al mutamento della coscienza sociale, sicché pensare ai principi come alla particella del *big bang*, che non può essere scalfita né alterata, poiché storicamente cristallizzata, può apparire fuorviante, laddove, al contrario, i principi sembrano essere soggetti, come l'Universo, a una costante espansione, e, dunque a «un inveramento continuo ma mutevole nel tempo, in quanto aperto a plurime soluzioni attuative»⁹⁵, possibile grazie all'elasticità, la quale non tradisce la rigidità, ma, al contrario, risolve il problema della possibile pietrificazione degli stessi.

Invero, è coesistente all'inveramento dei principi costituzionali in parola che le regole ritenute non più adeguate ad una società in continua evoluzione possano essere modificate: l'attuazione della Costituzione, infatti, è anche il frutto di un'operazione ermeneutica che assicuri la «prosecuzione degli intenti dei costituenti»⁹⁶ in contesti nuovi. Dunque, la rigidità ha lo scopo di assicurare la conservazione dei principi costituzionali che garantiscono la conservazione dell'identità e, quindi, la continuità ordinamentale: di tale funzione sono titolari gli organi di garanzia e, in particolare, la Corte costituzionale, attraverso l'esercizio della c.d. giurisdizione costituzionale. Ci dice Habermas che, in questa veste, il giudice costituzionale diviene «un "maestro profetico" che, interpretando il verbo divino dei Padri fondatori, assicura quella continuità della tradizione che è costitutiva della vita comunitaria»⁹⁷. In questo modo, l'opera di interpretazione della Costituzione diventa una rilettura della stessa alla luce di quel perenne conflitto che il Giudice costituzionale è chiamato a dirimere⁹⁸.

Sono, dunque, gli organi incaricati di custodire la rigidità a dover assicurare la conservazione dei principi: se necessario, anche interpretando il loro contenuto essenziale

⁹³ A. PACE, *L'instaurazione di una nuova Costituzione*, cit.

⁹⁴ Cfr. J. HABERMAS, *Fatti e norme*, cit., 289 ss.

⁹⁵ Cfr. M.P. IADICICCO, *Il limite del testo fra modifiche tacite ed interpretazioni creative*, in U. Adamo, R. Caridà, A. Lollo, V. Pupo (a cura di), *Alla prova della revisione Settanta anni di rigidità costituzionale Atti del Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 27 ss.

⁹⁶ R. NANIA, P. SAITTA, voce *Interpretazione costituzionale*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol IV, Milano, 2006, 3211 ss.

⁹⁷ J. HABERMAS, *Fatti e norme*, cit., 290 ss.

⁹⁸ Per riflessioni analoghe in questo senso si rinvia a A. SAITTA, *Logica e retorica nelle decisioni della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996; M.J. PERRY, *Morality, Politics and Law*, Oxford, 1988, 152 ss.



alla luce delle nuove istanze che emergono nel corpo sociale. Se, quindi, concordiamo sulla premessa per cui le costituzioni vivono il proprio tempo e, proprio l'elasticità garantisce il loro costante adeguamento alla realtà che muta, tuttavia, occorre comprendere a chi spetti questa attività interpretativa: se agli organi di garanzia ovvero a quelli di indirizzo. Del resto, le recenti leggi di revisione costituzionale che, in fondo, sembrano non aggiungere nulla di nuovo dimostrano che gli organi di indirizzo rappresentano soggetti in grado di recepire le nuove istanze maturate nel corpo sociale, da cui attingere per un adeguamento, attraverso la revisione, dei principi all'incessante cambiamento della società.

Questa duplice attività sui principi, interpretativa e di revisione, rappresenta il frutto di una concorrenza, non necessariamente conflittuale, ma sempre presente nell'attività di interpretazione della Costituzione, tra gli organi incaricati della sua attuazione per mezzo dell'indirizzo politico, e quelli incaricati della sua garanzia, attraverso la giurisdizione costituzionale: tornano un po' le riflessioni di Böckenförde sulla nuova concorrenza tra Parlamento e Corte costituzionale, secondo il quale entrambi i poteri, «creando diritto nella forma della concretizzazione, entrano in concorrenza tra loro»⁹⁹.

Questa sovrapposizione tra Corti e legislatori è esplicitata proprio dalla letteratura e dal dibattito inerente alla revisionabilità dei principi fondamentali, di cui la sentenza oggi in commento è emblematica. Le riforme come la legge costituzionale n. 1 del 2022, o altre più recenti, non rappresentano vere e proprie innovazioni del testo, ma, in un certo senso, costituiscono un'opera di interpretazione evolutiva, frutto di quella tensione, rimarcata da Habermas tra corti costituzionali e parlamenti nell'interpretazione della Costituzione. Una tensione che, come ha rammentato recente dottrina, dovrebbe vedere la prevalenza del legislatore costituzionale sul Giudice, il quale rimane «l'unico padrone della produzione normativa»¹⁰⁰. Del resto, come è stato messo in luce, assegnare al solo Giudice costituzionale il compito di interpretare i principi costituzionali alla luce dei cambiamenti sociali «laddove evoca il sentimento sociale dominante, chiede alla giurisdizione una prestazione di accertamento delle correnti profonde della società che è davvero inesigibile»¹⁰¹.

In tal senso, l'attuale cultura del revisionismo costituzionale non sembra essere frutto di un preteso scontro sul monopolio interpretativo della Costituzione, laddove questo potrebbe comunque sorgere, nella misura in cui il circuito dell'indirizzo politico è deputato all'attuazione della Costituzione; né è da ipotizzare, come pure però è stato prospettato, che la tendenza al revisionismo della prima parte della Costituzione sia il frutto di uno scollamento tra i valori obiettivati in principi costituzionali e le istanze di cui le forze

⁹⁹ E.W. BÖCKENFÖRDE, *Grundrechte als Grundsatznormen*, in Id., *Recht, Freiheit, Staat*, cit., pp. 189 sgg.

¹⁰⁰ M. CAVINO, *La produzione delle norme costituzionali come vicenda essenzialmente politica*, in [Rivista AIC](#) 1/2024, 239 ss.

¹⁰¹ Cfr. M. LUCIANI, *Il mondo vuoto*, cit.

politiche si fanno portatrici, immettendone di nuove nella realtà giuridica. Nondimeno, però, tale tendenza è stata vista come un tentativo di «interrompere o deviare i processi di attuazione costituzionale, processi che sarebbero destinati a svolgersi, secondo le premesse che la Costituzione stessa pone, sotto l'impulso delle leggi ordinarie, delle giurisprudenze, delle convenzioni, dell'integrazione multilivello»¹⁰².

Allora, forse, la tendenza attuale è verso un revisionismo di duplice natura: l'uno effettivamente finalizzato a distorcere l'attuazione della Costituzione, con riguardo ai rapporti con le giurisdizioni, ovvero rispetto alla forma di governo¹⁰³; questa prima tendenza, tuttavia, è da ascrivere a leggi di revisione che entrano nell'agone politico e ne divengono terreno di scontro. L'altro, invece, è il frutto di operazioni politiche che, nate per dare copertura costituzionale a nuove istanze emerse nel corpo sociale, sembrano, al contrario, ridursi a mere copertine da esibire davanti agli elettori, per riconquistare unità e legittimazione attorno a grandi temi: si tratta, perlopiù, di gesti dimostrativi, «decisioni fortemente simboliche e ampiamente condivise»¹⁰⁴; ma il cui impatto pratico si rivela davvero modesto. Tali decisioni sembrano meglio descrivere quell'antagonismo tra organi di garanzia e organi di indirizzo nell'attuazione della Costituzione, messo in evidenza da Habermas. Da questa tendenza, però, emerge il pericolo di banalizzare la Costituzione, mettendone a rischio la tendenza all'eternità¹⁰⁵. Tuttavia, come è stato messo in evidenza, se «la costituzione formale diventa oggetto del quotidiano scontro politico, al punto che ciascuna maggioranza contingente ritiene di poterla modificare come un qualsiasi altro atto normativo, finisce per diventare – appunto – un atto normativo come tanti e perde così le proprie qualità più profonde, [...] producendo una diminuzione del significato dello stesso documento costituzionale»¹⁰⁶. In tal senso, quando la Costituzione diviene terreno di scontro politico, ogni sua modifica è sintomatica del venir meno della sua superiorità, anche e soprattutto in termini di decisione politica fondamentale, attorno alla quale le forze politiche devono trovarsi riunite.

Semmai, riprendendo l'insegnamento per cui la Costituzione non può che proseguire nella legge ordinaria¹⁰⁷, gli organi di indirizzo sono incaricati di far rivivere i principi alla luce delle sempre nuove esigenze della società, dando costante attuazione al programma costituzionale, per il tramite dell'indirizzo. In buona sostanza, le forze politiche, ciascuna

¹⁰² Cfr. S. STAIANO, *Splendori ideologici e miserie pratiche del revisionismo costituzionale*, in [La Lettera AIC](#), 12/2022.

¹⁰³ Per cui si rinvia anche a U. DE SIERVO, *I tentativi di cambiare anche i principi della nostra Costituzione*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2024, 3 ss.

¹⁰⁴ [Ibid.](#)

¹⁰⁵ Cfr. M. CAVINO, *La produzione delle norme costituzionali come vicenda essenzialmente politica*, [cit.](#), 239 ss., M. VOLPI, *La banalizzazione della Costituzione tra revisioni adottate e riforme progettate*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2005, 2 ss.

¹⁰⁶ Cfr. F. POLITI, *Attuazione e Tutela dei Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana*, 2002.

¹⁰⁷ F. MODUGNO, *L'invalidità della legge*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1970, 149 ss.



seconda la propria sensibilità svolgono anch'esse un'attività interpretativa dei principi, che non si traduce in revisione degli stessi, ma in impegno concreto a darne costante attuazione mediante il circuito dell'indirizzo: è in questi termini che andrebbe, dunque, ricomposto, l'apparente conflitto tra Corti e legislatori nell'interpretazione della Costituzione.

6. Restare nell'alveo dell'ordine costituzionale dei poteri

Rispetto agli approdi teorici individuati nella sentenza, il dispositivo assume una portata quasi recessiva, sussistendo, però, un ovvio rapporto di strumentalità. Quest'ultimo, infatti, costituisce il precipitato diretto della decisione: poiché il quadro dei principi fondamentali non è mutato per effetto delle revisioni costituzionali in parola, può mantenersi ferma la decisione assunta nel '93, nonostante il dato testuale che la definisce come «provvisoria». Il «fattore tempo», dunque, non giocherebbe un ruolo nell'attribuzione al Giudice costituzionale di un potere-dovere dello stesso di sopperire all'inerzia del Parlamento. Così come la Corte esclude «qualsiasi alterazione dell'originario ordine costituzionale dei principi fondamentali»¹⁰⁸, per effetto delle sopraccitate riforme, il dispositivo in parola intende non interferire con «l'ordine costituzionale dei poteri», lasciando immutato il dovere del legislatore di provvedere al bilanciamento opportuno, pur rammentando che il Giudice ha individuato delle soluzioni costituzionalmente compatibili; possibili soluzioni normative, come «l'istituzione dell'ufficio del pubblico ministero presso il commissario agli usi civici, lasciando a quest'ultimo il solo compito di giudicare, oppure l'abolizione della giurisdizione speciale del commissario, lasciandogli soltanto il potere di iniziativa processuale, cioè "trasformandolo in un organo specializzato del pubblico ministero presso il tribunale ordinario"»¹⁰⁹. Si tratta, tuttavia, di soluzioni che spettano al legislatore¹¹⁰, un

¹⁰⁸ Cfr. Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 7 *cons. dir.*

¹⁰⁹ Cfr. Corte cost., [sent. 24 luglio 2025, n. 125](#), p. 8 *cons. dir.*

¹¹⁰ Sui rapporti tra legislatore e Corte costituzionale, *ex multis*, si richiamano vedano A. RUGGERI, [Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta](#), in questa *Rivista, Studi 2020/III*, 556 ss., M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ordinanza n. 207 del 2018 in nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 644 ss., F. PATERNITI, *La Corte "pedagogista" di un legislatore colpevolmente inerte. Riflessioni critiche su una svolta problematica della recente giurisprudenza costituzionale*, in [federalismi.it](#), 34/2020, 174 ss., N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in [federalismi.it](#), 3/2021, 86 e ss., M. CECCHETTI, *Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul "caso Cappato"*, in [federalismi.it](#), 17, 2019, A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in questa *Rivista, Studi 2019/I*, 92 ss., E. FURNO, *Il caso "Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 303 ss., P. CARNEVALE, [Incappare in ... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della](#)

legislatore rimasto, però, inerte: un'inerzia che, tuttavia «non risulta in armonia con il dovere di leale collaborazione, la cui osservanza deve ispirare le relazioni fra tutti i poteri dello Stato [...]. Essa costituisce anche una scelta problematica per lo stesso legislatore, poiché nelle complesse società contemporanee la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini costituisce una parte essenziale della sua legittimazione»¹¹¹.

Nella decisione di non decidere, nel ritorno parziale al *self-restraint*, sta tutta la novità della decisione che, pur nella marginalità del *decisum*, segnala un nuovo *stop* alla stagione di attivismo della Corte: forse un primo inizio di restaurazione, nel senso di «rimettere nella sede propria»¹¹² i poteri¹¹³.

Corte costituzionale, in questa Rivista, Studi 2019/I, 1 ss, E. CATELANI, *Giustizia costituzionale tra "anima politica" ed "anima giurisdizionale" e sua incidenza sulla forma di governo*, in R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte*, cit., AA.VV., *Il forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale*, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, 358 ss., S. CERRERI, *Brevi considerazioni sul potere di esternazione dei giudici costituzionali*, in LaCostituzione.info, 16 ottobre 2020, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, C. MORTATI, *Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore*, in *Foro it.*, 9/1970, 15 ss., F. MODUGNO, *La "supplenza" della Corte costituzionale*, in federalismi.it, 16/2007, 1 e ss., L. PALADIN, *Osservazioni sulla discrezionalità e sull'eccesso di potere del legislatore ordinario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4/1956, 993 ss., E. CHELI, *Giustizia costituzionale e sfera parlamentare*, in *Quad. cost.*, 1/1993, 263 ss., G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1982, A. PIZZORUSSO, *La Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione*, in *Il foro it.*, 103, 1980, 117 ss.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit.

¹¹³ Tracce di un approccio più cauto del Giudice rispetto a interventi invasivi della discrezionalità del legislatore si rinvencono in decisioni recenti, i.e. Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 84, p. 22.2 *cons. dir.* «Tuttavia, la *reductio ad legitimitatem*, come detto, non può essere operata da questa Corte. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano, infatti, molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore. [...] Nessuna delle soluzioni proposte, tuttavia, si sottrarrebbe al rischio dell'invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore, posto che in entrambi i casi questa Corte non solo dovrebbe riconsiderare la fissità della misura interdittiva, ma anche attribuire alla Corte dei conti il potere, attualmente limitato alla modulazione della sanzione pecuniaria, di graduarla, una volta accertato il contributo materiale del soggetto alla verifica del dissesto. Fermo restando che la concreta determinazione della gradualità della misura deve essere informata al criterio di proporzionalità, l'ampio ventaglio delle soluzioni possibili comporta, allo stato, l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che il rimedio al vulnus riscontrato richiede, quanto meno in prima battuta, «un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore»».